



# COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena  
Settore Segreteria – Affari Generali  
∞∞

## ***REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 141/BIS DEL T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO***

*Approvato con Delibera di C.C n. 76 del 30/09/2002*

## **ART. 1 - COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. - LUOGO DI RIUNIONE - DURATA IN CARICA**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
3. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
  - Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
  - Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - Controllare con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
4. Le riunioni della Commissione si svolgono, preferibilmente in orario d'ufficio, presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
5. Convocazione
  - La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
  - L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
  - Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
  - Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione al destinatario del provvedimento finale che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata A.R., almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.
  - A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

**Art. 2 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA – LOCALI CON CAPIENZA COMPLESSIVA O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**

1. Di norma non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di corretto montaggio da detenere nel luogo della manifestazione.
2. Sono comunque fatti salvi:
  - Eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla Commissione;
  - Le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1.
3. Per tutti gli allestimenti temporanei la Commissione individuerà, in via generale come in via particolare, la documentazione tecnica necessaria da allegare alle istanze per l'esecuzione della verifica delle installazioni, unitamente alle tipologie delle manifestazioni e dei luoghi in cui si svolgono.
4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone trova applicazione la disposizione di cui all'art. 141 comma 2° del T.U.L.P.S.

**Art. 3 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli svolti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e nei casi di urgenza 24 ore prima dell'effettuazione.

**Art. 4 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei seguenti locali e strutture:
  - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

**Art. 5 - FORMULAZIONE DEL PARERE**

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990. È sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
3. Il segretario della Commissione deve inviare copia al richiedente ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

## **Art. 6 - ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE - DECADENZA DALL'INCARICO**

1. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti dal componente titolare.

## **Art. 7 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
  - almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - almeno 45 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) - concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc...
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente atto e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
4. La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e provvederà alla relativa trasmissione ai membri della Commissione.

## **Art. 8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare prima del sopralluogo tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale di Mercato Saraceno.
3. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo.
4. Ai componenti la Commissione dipendenti di questo ente, non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della Commissione svolte fuori degli orari di servizio e di lavoro compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio.
5. Ai componenti la Commissione titolari di posizione organizzativa, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico, non è dovuto alcun compenso. Dell'attività svolta si terrà conto esclusivamente ai fini dell'indennità di posizione e di risultato.
6. Per la partecipazione alle sedute della Commissione di dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, non verrà riconosciuto alcun gettone di presenza.
7. Per pareri resi da esperti e/o liberi professionisti si provvederà al pagamento a cura e spese dei soggetti richiedenti l'autorizzazione.
8. Ai fini interpretativi si specifica che per sedute della Commissione deve intendersi la convocazione giornaliera ove possa anche comprendere l'esame di più punti all'ordine del giorno.

### **Art. 9 - DISPOSIZIONE FINALE**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

### **Art. 10 - PUBBLICITA' AGGIUNTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.